



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA  
Unità di staff Provveditorato  
ed Economato

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA**

**DAL 1/04/2019 – 31/03/2021**

**Art. 1**  
**Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di **assistenza e consulenza fiscale e tributaria** relativa al periodo 1/04/2019 – 31/03/2021.

**Art. 2**  
**Descrizione delle prestazioni**

L'appaltatore si impegna a svolgere le seguenti prestazioni:

**Servizi in ambito IVA e IRAP:**

- a) visita trimestrale presso l'Ente finalizzata alla verifica della corretta tenuta della contabilità IVA ed IRAP ed alla soluzione di eventuali problematiche di ordine amministrativo;
- b) elaborazione ed invio telematico della dichiarazione IVA annuale, anno d'imposta 2019 e 2020;
- c) controllo della base imponibile Irap secondo il metodo commerciale; elaborazione delle dichiarazioni Irap anno d'imposta 2018 e 2019, calcolo degli eventuali acconti Irap (metodo commerciale) dovuti per il periodo d'imposta oggetto della presente proposta;
- d) invio telematico della dichiarazione annuale Irap, anno d'imposta 2018 e 2019;
- e) consegna all'Ente delle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate che attestano il ricevimento delle dichiarazioni succitate;
- f) predisposizione ed invio telematico delle comunicazioni dati fatture (spesometro e esterometro) e comunicazioni IVA periodiche;
- g) calcolo eventuali ravvedimenti operosi con compilazione modello di versamento;
- h) compilazione del modello AA7/9 in caso di variazione dati;
- i) assistenza telefonica in ambito IVA e IRAP, senza limitazione alcuna circa il numero dei quesiti posti con eventuale soluzione trasmessa via e-mail o via fax corredata dalla normativa di riferimento;
- j) invio periodico di circolari informative relative alle principali novità fiscali di interesse degli Enti Locali.

**Assistenza inerente la fatturazione elettronica e registro unico delle fatture**

**Servizi in ambito di sostituto d'imposta:**

- a) consulenza, senza limitazione alcuna circa il numero dei quesiti posti con eventuale soluzione trasmessa via e-mail o via fax, su modifiche/novità nelle norme e per il chiarimento di dubbi in materia di:
  - fisco e dichiarazioni fiscali (CU e modello 770);
  - previdenza;
  - rapporti con Inail in materia di infortuni

**Art. 3**  
**Durata del servizio**

Il contratto avrà durata di 24 mesi, con decorrenza presunta dal 1° aprile 2019 e scadenza il 31 marzo 2021.

L'Ente appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione.

**Art. 4**

## **Importo dell'appalto**

Il corrispettivo a base d'appalto per la realizzazione di tutte le attività oggetto del presente capitolato, comprese le spese di trasferta in occasione delle visite presso la sede dell'Ente, è pari ad € 13.836,00= esclusa I.V.A. 22%, importo così suddiviso:

- anno 2019 € 4.918,00=
- anno 2020 € 6.918,00=
- anno 2021 € 2.000,00=

### **Art. 5**

#### **Procedura di gara e criterio di aggiudicazione**

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera c) del D. lgs. 50/2016. Non sono ammesse offerte in aumento.

### **Art. 6**

#### **Offerte anormalmente basse**

Il Comune valuterà la congruità delle offerte che risultino anormalmente basse, adottando uno dei criteri di cui all'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, scelto mediante sorteggio in sede di gara. In ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa e, in caso di anomalia, il Comune richiederà all'offerente spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta.

### **Art. 7**

#### **Obbligatorietà dell'offerta**

L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

### **Art. 8**

#### **Stipulazione del contratto e relative spese**

La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte dell'Ufficio competente.

Qualora la ditta non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il Comune, si riserva di revocare l'aggiudicazione ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovessero affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo. Tutte le spese concernenti la stipula del contratto sono a carico dell'impresa appaltatrice.

### **Art. 9**

#### **Varianti introdotti dalla stazione appaltante**

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

### **Art. 10** **Modalità dei pagamenti**

Le prestazioni dovranno essere fatturate con cadenza posticipata trimestrale.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura indicante l'importo di spesa e previa verifica positiva di conformità del servizio al capitolato speciale d'appalto e della regolarità contributiva.

L'affidatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

### **Art. 11** **Subappalto**

Fatta salva la previa autorizzazione del committente, ciascuna ditta potrà indicare nell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi o, in caso contrario, a specificare che non intende servirsi del subappalto. In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità delle ditta aggiudicataria.

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 105 del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016.

### **Art. 12** **Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'affidatario**

L'Impresa è tenuta al rispetto delle scadenze di legge derivanti dall'espletamento del servizio e a garantire una rapida risposta ai quesiti presentati e responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'Impresa appaltatrice si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopra specificati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

L'Impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Si rinvia in particolare alla determina ANAC n. 4 del 2011 come modificata con delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017.

### **Art. 13** **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Patto etico e Patto di integrità**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune*" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune – sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione. L'aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del COMUNE (sia *in loco* che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

Inoltre ai sensi del DLGSL n. 165/2001, Art. 53, comma 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'operatore aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal "Patto etico per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti, servizi e forniture del Comune di Cremona" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 19/12/2018.

L'operatore economico accetta il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Cremona, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 16/05/2018 e si impegna ad accettarne le prescrizioni.

#### **Art. 14**

#### **Inadempienze e penali**

In caso di ritardo o errori negli adempimenti previsti e compresi nel servizio di cui all'art. 2 del presente capitolato, l'Aggiudicatario dovrà mantenere indenne il committente da qualunque danno economico conseguente all'inadempimento e a tal fine dovrà dimostrare di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per danni professionali.

Qualora fossero rilevate inadempienze o errori, il Comune invierà formale diffida con raccomandata a/r ovvero tramite posta elettronica certificata, con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

L'operatore economico ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine stabilito dalla diffida.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni o nel caso in cui le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà ad applicare, per ogni singola inadempienza, una penali fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), il cui importo sarà calcolato dal Comune in base alla gravità dell'inadempimento. Le suddette penali potranno applicarsi sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero delle penali mediante trattenuta sugli importi fatturati.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque la facoltà, salvo quanto disposto al successivo comma, di far eseguire d'ufficio nel modo più opportuno, a spese della ditta aggiudicataria, le prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio ove la ditta stessa, appositamente diffidata, non ottempererà agli obblighi assunti.

Qualora si riscontrasse la persistenza di inadempimenti da parte dell'Impresa, appositamente diffidata, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto stipulato, oltre al recupero delle penali, senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso, il servizio venga regolarmente effettuato fino allo scadere del termine indicato.

#### **Art. 15**

#### **Risoluzione del contratto**

In merito alla risoluzione del contratto si rinvia a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs.n. 50/2016. Inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora:

- a) il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penali di cui all'art.14 si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio;
- b) qualora le inadempienze determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale;

c) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della *Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.*

Infine, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica, della sicurezza e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- d) mancato rispetto dei Codici di comportamento dei dipendenti pubblici;
- d) cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'affidatario;
- e) altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla ditta aggiudicataria o tramite indirizzo di posta elettronica certificata, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

In tale caso l'Amministrazione Comunale potrà continuare la gestione direttamente o affidarla ad altra impresa, addebitando all'affidatario inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato avvalendosi sui crediti o sul deposito cauzionale.

#### **Art. 16** **Recesso unilaterale**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 18** **Cessione del contratto**

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.

#### **Art. 19** **Riservatezza dei dati**

L'Impresa ha l'obbligo di non divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel corso dell'espletamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'espletamento del servizio.

I dati trasmessi dal Comune dovranno essere trattati dall'operatore con l'ausilio di mezzi cartacei, informatici e/o telematici, per l'adempimento degli obblighi e dell'esecuzione delle operazioni previste dal presente contratto, per l'esecuzione di obblighi e adempimenti (amministrativi, contabili, fiscali, ecc.) disposti dalla legislazione vigente.

#### **Art. 20** **Controversie**

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto tra l'Amministrazione Aggiudicatrice e l'Affidatario saranno demandate al Foro competente, ossia al Tribunale di Cremona.

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente appalto è esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 21**

## **Trattamento dei dati personali**

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

### **Art. 22 Norme finali**

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato e della lettera di invito.

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile.